



COMUNE DI ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

UFFICIO TUTELA DELL'AMBIENTE

ORDINANZA N° 38

DEL 15-02-011

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n.178 del 04.08.2010 con la quale, si ordinava: *il divieto assoluto di pesca e raccolta di echinodermi(ricci di mare), frutti di mare selvatici(molluschi bivalvi e gasteropodi) e crostacei(granchi), anche a livello amatoriale per autoconsumo presenti sui siti rocciosi del litorale del Comune d'Ischia località s. Pietro in prossimità della costa, posti a meno di 100 metri da questa a causa del possibile accumulo di una tossina algale che può rivelarsi estremamente pericolosa per la salute pubblica; Tale divieto rimarrà in vigore fino a revoca disposta su comunicazione della Regione Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria- Settore Veterinario.*

VISTA la comunicazione della Giunta Regionale della Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria Settore Veterinario prot. n. 973207 del 03-12-2010 avente ad oggetto: *Ostreopsis ovata- Assenza di tossina in organismi marini prelevati nel Comune di Ischia, località S. Pietro. Revoca del divieto di raccolta di prodotti ittici, dalla quale si rileva che " Esami effettuati su campioni di echinodermi(ricci di mare) prelevati nelle acque antistanti il Comune di Ischia, località S Pietro non hanno più rilevato la presenza di biotossine algali che avevano determinato l'emissione di provvedimenti restrittivi relativi al divieto di pesca, anche per autoconsumo, di ricci, mitili, gasteropodi e crostacei in prossimità della costa antistante il predetto Comune. omissis per la località indicata in oggetto possono essere revocati i provvedimenti restrittivi sulla raccolta dei prodotti ittici a rischio.*

RITENUTO necessario disporre in merito a quanto comunicato dalla Giunta Regionale della Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria Settore Veterinario

Con i poteri di Ufficiale di Governo di sanità e di igiene pubblica. art. 54 del D.L.vo 18.08.2000 n.267 ed in ottemperanza alle leggi e regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art.45 dello Statuto Comunale;

DISPONE

-La revoca dell'ord. n° 178 del 04-08-2010 in quanto per la stessa sono venute meno le condizioni di pericolo che ne hanno determinato l'emissione. Pertanto su tutta la costa del territorio di questo Comune è consentita la raccolta e l'autoconsumo di ricci, mitili, gasteropodi e crostacei, nel rispetto di tutta la normativa pregressa emessa da altri Enti.

La presente ordinanza immediatamente esecutiva, è portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito ufficiale internet del Comune di Ischia, comunicazione alla stampa e all'emittente televisiva locali e sarà notificata per quanto di competenza a cura della Segreteria Generale:

Ai sindaci dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Barano.

Al Dipartimento di prevenzione ASL NA2 NORD

Al Circomare Ischia,

Alla Carabinieri di Ischia,

Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Ischia,

Al commissariato della Polizia di Stato di Ischia,

Alla Polizia Sanitaria dell'ASL NA2 Nord

Al Comando di Polizia Municipale di Ischia,

Al consorzio Area Marina Protetta "Regno di Nettuno,

Alla Giunta Regionale della Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria Settore Veterinario..

IL Sindaco
ing. Giuseppe Ferrandino